



POLIZZA INFORTUNI e PRESTAZIONI IN CASO DI PREMORIENZA: informazioni utili

In attesa di specifica circolare sull'argomento da parte della Banca, ci proponiamo di fare un poco di chiarezza sui due importanti argomenti oggetto di recenti accordi sindacali.

PRESTAZIONI IN CASO DI PREMORIENZA

- **Che cosa si intende per "prestazioni in caso di premorienza"?**

Significa che l'azienda riconoscerà la somma di € 100.000 agli eredi di un lavoratore morto in costanza di servizio.

- **Solamente il personale in servizio è tutelato da queste previsioni?**

NO, in virtù degli accordi sottoscritti fino ad oggi nel Gruppo UBI anche il personale "esodato" con accesso al Fondo Esuberi è equiparato al "personale in servizio" e quindi beneficiario di queste previsioni.

- **Questa somma di € 100.000 sarà riconosciuta indipendentemente dalla causa della morte?**

SI, sia che questa avvenga a seguito di infortunio/incidente sia per cause naturali (ad es. a seguito di malattie).

- **Sono previste "esclusioni"?**

SI, in caso di morte dovuta a:

1. attività dolosa dell'avente diritto;
2. partecipazione del dipendente a delitti dolosi;
3. eventi connessi a guerre, terrorismo e similari;
4. incidenti di volo;
5. trasformazioni dell'atomo.

- **Chi sono i lavoratori beneficiari di queste previsioni?**

L'accordo stipulato il 24.1.2018 prevede l'applicazione di questa normativa per il personale di UBI BANCA "stand alone" e UBISS con decorrenza 1 gennaio 2018

- **Quindi i lavoratori delle Società Prodotto e delle "Bridge Bank" sono esclusi?**

NO, ma con specifici accordi sono state definite decorrenze diverse.

- **Quali sono queste decorrenze?**

Per le "SOCIETA' PRODOTTO" si è definito l'estensione delle stesse previsioni con decorrenza 1 marzo 2018 ai dipendenti di UBI Factor e Prestitalia, mentre sarà con decorrenza 1 gennaio 2019 per UBI Pramerica, IW Bank, UBI Leasing e le "BRIDGE BANK".

Sino a tali date rimangono in vigore eventuali discipline aziendali già in essere.

- **In alcune "ex banche rete" del Gruppo UBI già esistevano previsioni analoghe: quelle previsioni sono tutt'ora applicate e si sommano con questa?**

NO, le "vecchie" previsioni sono abrogate. Esiste una sola tipologia di "prestazioni in caso di premorienza".

- **Ci sono costi a carico del dipendente?**

NO, nessun costo.

- **In caso di decesso per un dipendente/esodato, come avverrà l'erogazione dei € 100.000 da parte di UBI Banca?**

Le istruzioni operative saranno oggetto della specifica circolare aziendale.

Sarà cura dell'Azienda verificare e/o richiedere la documentazione necessaria da parte degli "eredi aventi diritto" prima di procedere all'indennizzo.

- **Per il dipendente è possibile indicare uno o più beneficiari diversi dagli eredi legittimi?**

SI, dandone comunicazione scritta alla "Funzione Welfare di Gruppo" (anche tramite e-mail all'indirizzo welfaredigruppo@ubibanca.it).

In mancanza di specifica designazione la somma verrà destinata agli "eredi legittimi".

POLIZZA INFORTUNI PROFESSIONALE e EXTRA-PROFESSIONALE

- **In questo caso perchè parliamo di "polizza" e non più di "prestazioni"?**

Poiché in caso di infortunio le prestazioni sono garantite da una polizza assicurativa contratta dalla Banca con la compagnia "Generali spa".

- **Chi sono i beneficiari di questa polizza?**

Tutti i dipendenti di UBI Banca e UBISS con decorrenza 1 gennaio 2018 (esclusivamente i dipendenti, NON i familiari).

- **I lavoratori delle Società Prodotto e delle "Bridge Bank" ne sono esclusi?**

NO, ma hanno decorrenze diverse: Prestitalia con decorrenza 1 marzo 2018; UBI Pramerica, UBI Factor, UBI Leasing, IW Bank e personale ex "Bridge Bank" con decorrenza 1 gennaio 2019.

- **Quali sono le coperture assicurate?**

Le coperture consistono nell'inabilità o morte a seguito di infortunio sia in ambito lavorativo, sia extra lavorativo, 7 giorni la settimana, 24 ore al giorno.

- **Quali sono i massimali assicurati?**

La compagnia "Generali spa" garantisce € 200.000 in caso di morte e € 300.000 in caso di inabilità purché avvenute a seguito di infortunio/incidente.

- **Ci sono esclusioni?**

SI, l'elenco completo sarà contenuto nella specifica circolare aziendale. Tuttavia a scopo puramente indicativo citiamo la pratica di sport pericolosi, tipo paracadutismo o parapendio.

- **Ci sono costi a carico dei lavoratori?**

SI e ammontano a 0,034% della retribuzione annua lorda teorica.

- **Cosa significa retribuzione annua lorda teorica?**

Significa che il conteggio è effettuato sulla "retribuzione teoricamente" spettante in base al proprio livello di inquadramento, indipendentemente dal fatto che si usufruisca – per esempio – di orario di lavoro Part Time e/o di giorni di "Social Day".

- **Esistono delle franchigie?**

SI, ma applicate esclusivamente agli infortuni extra-lavorativi e consistono nel 3% "assoluta" e 7% "relativa".

- **Cosa significa?**

Significa che se un infortunio è avvenuto in ambito lavorativo, eventuali risarcimenti per il lavoratore coinvolto non saranno soggetti ad alcuna franchigia.

- **Come si applicano le franchigie in caso di infortuni extra-lavorativi?**

Per meglio comprenderne l'applicazione facciamo alcuni esempi.

A seguito di un infortunio occorso ad un lavoratore vengono riconosciuti:

1. Punti 3 di invalidità; in questo caso l'assicurazione NON interviene e nulla è dovuto all'infortunato (applicazione della franchigia 3% "assoluta");
2. Punti 5 di invalidità; in questo caso invece l'assicurazione pagherà all'infortunato 2 punti di invalidità (5 punti riconosciuti – 3 di franchigia "assoluta");
3. Punti 7 di invalidità; in questo caso l'assicurazione pagherà all'infortunato 4 punti di invalidità (7 punti riconosciuti – 3 di franchigia "assoluta");
4. Punti 8 di invalidità; in questo caso l'assicurazione pagherà all'infortunato TUTTI gli 8 punti riconosciuti in quanto è superata la franchigia "relativa" del 7%.

- **Oggi, in mancanza di circolare, cosa deve fare un collega che ha subito un infortunio?**

Se l'infortunio avviene in ambito lavorativo, il lavoratore dovrà darne tempestiva comunicazione alla Gestione Amministrativa del Personale e alla Funzione Welfare di Gruppo allegando la relativa documentazione medica.

Se l'infortunio avviene in ambito extra-lavorativo esclusivamente alla Funzione Welfare.

- **Riepilogando, come interagiscono le "prestazioni in caso di premorienza" e "la polizza infortuni"?**

In sintesi:

se un decesso è avvenuto a seguito di infortunio, agli eredi saranno riconosciuti complessivamente € 300.000 così suddivisi:

€ 100.000 dall'azienda;

€ 200.000 dalla compagnia di assicurazione "polizza infortuni";

in caso di inabilità totale al lavoro, la compagnia di assicurazione risarcirà al lavoratore la somma di € 300.000;

se invece il decesso è dovuto a cause "naturali", agli eredi saranno riconosciuti esclusivamente i € 100.000 da parte dell'azienda.

Restiamo a disposizione per ogni chiarimento si renda necessario.

Lì, 7 giugno 2018

FABI GRUPPO UBI